

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO integrazione all'

articolo pubblicato il 3 giugno 2015

Da oggi 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento U.E. n.650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 che introduce l' istituto del certificato successorio europeo.

Con la legge 30 ottobre 2014 n.161, art.32, l' Italia ha designato il Notaio quale autorità di rilascio.

Il certificato successorio europeo è il documento che costituisce prova presuntiva della qualità di erede della persona in esso indicata e della titolarità dei diritti o dei poteri in esso enunciati. Esso può essere utilizzato per la sua efficacia probatoria in tutta l' Unione e nello stesso Stato in cui esso è rilasciato.

Non viene applicato nelle Nazioni di Inghilterra, Irlanda e Danimarca.

Le modifiche sostanziali che entrano da oggi in vigore sono :

la TASSAZIONE e la RESIDENZA ABITUALE.

1) Per quanto riguarda la TASSAZIONE dell' eredità ,essa è regolata dalla legge italiana qualora il defunto sia "residente anagraficamente " in Italia a prescindere dalla sua cittadinanza; di contro se il defunto risiede anagraficamente

all' estero si applica la tassazione italiana solamente ai beni del defunto qualificabili come " esistenti in Italia" .

2) Per quanto riguarda la RESIDENZA ABITUALE:

-si è sostituito il concetto di "Nazionalità " con quello di " Residenza Abituale " finora sconosciuto alla materia della successione a causa di morte. In questo caso si ha una minor certezza rispetto al criterio della nazionalità, infatti la "residenza abituale" costringe un non facile lavoro di ricerca del luogo in cui si trovava il centro degli interessi del defunto al tempo della sua morte.

Il Regolamento 650/2012 non dà una specifica definizione di "residenza abituale" ma si deve rilevare una stretta e stabile relazione della persona con un dato territorio, relazione che si realizza mediante il concorso di due elementi (oggettivo e soggettivo):

--il primo si basa sul fatto che un dato soggetto permanga stabilmente in un determinato luogo, prendendo in considerazione la durata della permanenza, le ragioni di essa e le sue caratteristiche (diciamo una situazione tendenzialmente permanente );

--il secondo si basa sull' effettiva intenzione di una persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale ha la cittadinanza.

